

Regolamento elettorale per l'elezione delegati personale iscritto Previbank

In conformità a quanto stabilito dallo Statuto e Regolamento Previbank, parte IV, al fine di individuare i delegati - ossia coloro che rappresentano i dipendenti iscritti al Fondo Previbank - in tutte le Assemblee, ordinarie e straordinarie del Fondo medesimo, si stabiliscono le seguenti norme.

Articolo 1 – Istituzione dell'Ufficio Elettorale

Le operazioni elettorali sono seguite da un Ufficio Elettorale istituito presso Bper Banca che potrà riunirsi in presenza o in modalità videoconferenza nei 15 giorni di calendario successivi alla comunicazione alle OOSS di indizione delle elezioni, tale Ufficio Elettorale sarà formato da un componente nominato da ognuna delle Organizzazioni Sindacali Aziendali firmatarie del presente Regolamento elettorale; i componenti del suddetto Ufficio eleggono al loro interno il Presidente. Tale Ufficio provvede in particolare a:

- valutare la congruità delle tempistiche della votazione;
- predisporre quanto necessario per un corretto e sollecito svolgimento delle operazioni di voto;
- ricevere l'indicazione dei candidati alla elezione e redigerne apposito verbale;
- predisporre le schede cartacee per l'elezione;
- redigere il verbale delle operazioni di voto e comunicare i risultati delle votazioni alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti a Previbank, alle Organizzazioni Sindacali Aziendali, al/i candidato/i eletti e alla Banca che provvederà a comunicare il/i nominativo/i del/dei delegato/i eletto/i al Fondo.

L'Ufficio Elettorale si intende regolarmente costituito se sono presenti almeno 3 componenti, compreso il Presidente che deve necessariamente essere presente.

L'Ufficio Elettorale è competente a pronunciarsi su qualunque questione relativa alle operazioni ad esso affidate.

Lo scrutinio relativo alle eventuali schede cartacee (come sotto definito in dettaglio) verrà effettuato in un unico seggio dai componenti dell'Ufficio Elettorale; l'esito delle votazioni elettroniche verrà consegnato all'ufficio elettorale a seguito dell'aggregazione dei dati dei votanti da parte dell'amministrazione di sistema.

Articolo 2 – Operazioni elettorali

Le elezioni vengono indette (mediante la comunicazione da parte dell'Azienda alle OOSS dell'avvio del processo di elezione) almeno 45 giorni prima della scadenza naturale del mandato del/i delegato/i (31 maggio dell'anno di riferimento).

Il periodo di elezione ha durata massima di 7 giorni lavorativi e deve avere avvio non oltre i 25 giorni di calendario dalla comunicazione di apertura del periodo di elezione effettuata ai dipendenti.

Hanno diritto di voto tutti i dipendenti di Bper Banca iscritti al Fondo Previbank alla fine del mese precedente rispetto a quello di costituzione dell'Ufficio Elettorale.

Le candidature possono essere presentate sia dalle Organizzazioni Sindacali sia attraverso l'autocandidatura da parte del singolo associato, nelle modalità tempo per tempo definite. Le

candidature dovranno pervenire entro i 15 giorni di calendario antecedenti il giorno di inizio delle elezioni.

L'Ufficio Elettorale, al termine del periodo di presentazione delle candidature, predispone un'unica scheda con indicazione dei candidati; l'indicazione dei candidati sulla scheda avviene in ordine alfabetico.

MODALITA' DI VOTAZIONE:

A. VOTAZIONE ELETTRONICA

Le votazioni si svolgono, ordinariamente, in modalità elettronica mediante sistema messo a disposizione dalla Banca, con indicazione di un numero massimo di preferenze pari al numero di delegati da eleggere.

Una volta effettuata la votazione non sarà possibile effettuare alcuna variazione.

B. VOTAZIONE CARTACEA

Gli aventi diritto oggettivamente impossibilitati ad accedere alla procedura di voto elettronica potranno esprimere il loro voto in forma cartacea tramite apposita scheda predisposta e firmata da tutti i componenti del Comitato Elettorale, comprendente le liste presentate ed i relativi candidati; tale scheda cartacea potrà essere espressamente richiesta nei modi e nei tempi che saranno resi noti con la comunicazione di avvio del processo elettorale ai dipendenti. Una volta espresso il voto, l'avente diritto chiuderà la scheda nella busta sigillata e anonima precedentemente firmata dal Comitato Elettorale, da collocarsi all'interno di altra busta recante le generalità dell'elettore e la spedisce al Comitato Elettorale (presso l'Ufficio Relazioni Sindacali della Capogruppo).

Il voto viene espresso mediante l'apposizione di una crocetta sui nominativi dei candidati prescelti contenuti nella scheda con indicazione di un numero massimo di preferenze pari al numero di delegati da eleggere.

Il voto non è valido se la scheda (cartacea):

- non è prodotta e firmata dal Comitato Elettorale
- presenta cancellazioni, segni di riconoscimento e/o indicazioni non attinenti l'esercizio del voto
- non reca alcun segno (scheda bianca)
- non risponde alle indicazioni fornite nel presente regolamento.

Una volta effettuata la votazione non sarà possibile effettuare alcuna variazione.

TEMPISTICHE DI VOTO

I voti espressi mediante scheda cartacea potranno essere considerati validi solo se le buste perverranno al Comitato Elettorale entro il quinto giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno di votazione. Per la modalità elettronica il termine per effettuare la votazione sarà specificato sulla stessa scheda virtuale e sarà comunque coincidente con l'ultimo giorno del periodo di elezione di cui all'art 2 del presente regolamento.

Articolo 3 – Attribuzione dei seggi

L'elezione del/i delegato/i avviene nel modo seguente:

- risulteranno eletto/i il/i candidato/i che raggiungono il maggior numero di preferenze;
- in caso di parità viene eletto il/i candidato/i con maggior anzianità di servizio.

Il/i delegato/i rappresenta/rappresenteranno i dipendenti iscritti al Fondo in tutte le Assemblee, ordinarie e straordinarie del fondo stesso, per un triennio, con scadenza 31 maggio dell'ultimo anno.

La sostituzione di un delegato, in caso di interruzione per qualsivoglia motivo del rapporto di lavoro dello stesso con l'azienda, avviene con quello, in graduatoria, avente il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze subentrerà la/il candidata/o con la maggiore anzianità di servizio. La/Il sostituta/o rimarrà in carica fino allo scadere del termine previsto per il sostituito.

Articolo 4 – Modifica del Regolamento

Il presente Regolamento potrà essere rivisitato ogni triennio su richiesta di una delle Parti.

Modena, 24 marzo 2023

BPER Banca Spa

FABI

FIRST CISL

FISAC – CGIL

UILCA

UNISIN